

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTELLONI, SCHIFANI,
CONTESTABILE, DE ANNA, TONIOLLI, MANFREDI,
FILOGRANA, TOMASSINI, DI BENEDETTO, LAURIA
Baldassare, LAURO, MELUZZI, MUNDI e TERRACINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1996

Conversione delle strade statali in reti viarie regionali

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni la rete stradale si è progressivamente venuta a trovare nel più totale stato di abbandono.

Le difficoltà che l'Ente nazionale per le strade - ANAS incontra anche nel garantire lo svolgimento degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione stradale, omessi il più delle volte, inducono a riflettere sul permanere in capo allo stesso delle capacità soddisfattive dei compiti *ex lege* posti a suo carico.

Le perplessità che via via emergono al riguardo sono altresì dettate dalla constatazione della più totale paralisi operativa che governa compartimenti regionali ed uffici periferici.

Il loro stallo è dimostrato dal fatto che il più delle volte, nell'impossibilità totale di progettare, di indire iniziative atte a garantire la sicurezza sulle strade, provvedono a demandare e delegare a terzi lo svolgimento di codeste loro attribuzioni. Ritenendo opportuna una modifica in radice della struttura oggi esistente, nella volontà di una riorganizzazione ispirata a principi di gestione trasparente e onde investire direttamente di responsabilità gli enti locali, il presente disegno di legge codifica la riqualificazione delle strade già statali in regionali, con trasferimento di tutte le competenze ai relativi enti territoriali.

Codesta conversione è accompagnata dall'istituzione di un organo denominato Ente regionale autonomo strade (ERAS) a cui vengono demandati i compiti di gestio-

ne, costruzione e manutenzione delle strade.

L'ERAS ha al suo interno un organo composto da membri eletti dal Consiglio regionale e da quelli provinciali, in tal modo garantendo da un lato il contraddittorio tra maggioranza ed opposizione, dall'altro il concerto tra enti territoriali e locali.

All'ERAS è altresì demandato il ruolo di coordinatore dei rapporti con gli altri enti ed istituti competenti in materia.

Al fine di garantire l'effettivo adempimento dei compiti *ex lege* posti a carico dell'ERAS, nel perseguimento di un interesse superiore di conservazione della rete stradale, viste le frequenti omissioni manutentive dell'ANAS, con il presente disegno di legge vengono stabiliti tassativamente gli intervalli cronologici di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Gli enti territoriali regionali usufruiranno, ai fini *de quibus*, di una dotazione finanziaria disposta attraverso accantonamenti del prelievo IRPEF, basati sul gettito fiscale di ogni regione. Con versamento specifico al momento dell'esazione si dovrà accantonare la quota spettante all'ERAS.

Si provvederà ad accantonare una percentuale pari all'8 per cento dell'imposta versata onde garantire l'immediata disponibilità di dette somme e gli assessorati regionali competenti per materia saranno tenuti a predisporre specifici capitoli di spesa per costruzioni di nuove reti viarie e manutenzione di quelle esistenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le strade statali, non qualificate rete autostradale, sono declassate a strade regionali, con trasferimento di tutte le competenze ad esse relative alle Regioni.

Art. 2.

1. Con legge regionale è istituito l'Ente regionale autonomo strade (ERAS).

2. L'ERAS svolge, entro l'ambito regionale, tutte le funzioni già di competenza dell'Ente nazionale per le strade. Le strutture, i mezzi e il personale dell'Ente nazionale per le strade adibiti allo svolgimento dei compiti trasferiti all'ERAS sono attribuiti al medesimo ente competente per territorio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La gestione della rete autostradale rimane di competenza dell'Ente nazionale per le strade.

Art. 3.

1. L'ERAS è dotato di un Consiglio di amministrazione che dura in carica cinque anni ed è composto da 11 membri rappresentanti della Regione e delle Province, eletti dai Consigli regionali e provinciali secondo le modalità stabilite con legge regionale.

2. Nella prima seduta del Consiglio di amministrazione, che è presieduta dal membro più anziano, sono eletti il Presidente e due Vicepresidenti.

Art. 4.

1. Su iniziativa dell'ERAS la Regione convoca una conferenza di servizi, cui è de-

mandata la preventiva approvazione delle opere che coinvolgono più enti o istituzioni. L'ERAS è deputato altresì al coordinamento delle relazioni tra gli enti e le istituzioni interessati.

2. Ai fini del comma 1 per ERAS si intende l'Ente regionale autonomo strade della regione entro il cui ambito territoriale è prevista l'esecuzione della maggior parte delle opere.

Art. 5.

1. L'ERAS ha il compito di:

a) gestire le strade e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e della relativa segnaletica;

c) costruire nuove strade sia direttamente che in concessione;

d) vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllarne la gestione;

e) curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade;

f) attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade, nonché la tutela del traffico e della segnaletica;

g) adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade;

h) effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione.

Art. 6.

1. L'ERAS, nell'esercizio dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), deve provvedere ad effettuare interventi di ordinaria manutenzione annualmente. Ogni cinque anni è altresì tenuto ad eseguire lavori di straordinaria manutenzione.

2. Gli interventi di straordinaria manutenzione possono essere anticipati, su istanza degli enti interessati, quando ve ne sia la necessità.

Art. 7.

1. Al finanziamento dell'ERAS si provvede mediante attribuzione alla Regione di una quota pari all'8 per cento dell'IRPEF dovuta dai contribuenti residenti nella regione stessa. A tal fine i contribuenti provvedono a detrarre tale quota dall'imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle finanze, e a versarla direttamente alla Regione di appartenenza, secondo modalità stabilite con legge regionale. Il fondo in tal modo costituito è assegnato ad un apposito capitolo di spesa del bilancio regionale relativo agli assessorati al trasporto e alla viabilità.

2. Sono fatti salvi gli affidamenti finanziari, già impegnati dall'ANAS per le opere in corso o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.

